

Il quadro E del mod.730/12: detrazione del 19%


di Federico Gavioli
5 aprile 2012

Il quadro E del modello 730/2012 rappresenta il quadro dove il contribuente deve indicare le spese che nel corso del 2011 hanno dato diritto a una detrazione di imposta o una deduzione del reddito; è uno dei quadri più utilizzati dal contribuente che compila il modello 730.

Questo quadro comprende sei sezioni così suddivise:

- ✓ **Sezione I:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento (per esempio, spese sanitarie);
- ✓ **Sezione II:** spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo (per esempio, contributi previdenziali);
- ✓ **Sezione III A:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36 per cento o del 41 per cento (Interventi di recupero del patrimonio edilizio) e **Sezione III B:** dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36 per cento;
- ✓ **Sezione IV:** spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento (Interventi di risparmio energetico);
- ✓ **Sezione V:** dati per fruire delle detrazioni d'imposta per canoni di locazione;
- ✓ **Sezione VI:** dati per fruire di altre detrazioni d'imposta (per esempio, spese per il mantenimento dei cani guida).

Con il presente articolo concentreremo l'attenzione sul quadro della sezione I relativo alle spese per le quali spetta la detrazione di imposta del 19 per cento.



QUADRO E ONERI E SPESE												
SEZIONE I - SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19%												
E1	SPESE SANITARIE		1	DETERMINATE PATOLOGIE		2		E9	INTERESSI PER MUTUI CONTRATTI NEL 1997 PER RECUPERO EDILIZIO			
					,00		,00				,00	
E2	SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO (vedere istruzioni)			(vedere istruzioni)			,00	E10	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER LA COSTRUZIONE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE		,00	
E3	SPESE SANITARIE PER DISABILI						,00	E11	INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI		,00	
E4	SPESE VEICOLI PER DISABILI						,00	E12	ASSICURAZIONI SULLA VITA E CONTRO GLI INFORTUNI		,00	
E5	SPESE PER L'ACQUISTO DI CANI GUIDA						,00	E13	SPESE DI ISTRUZIONE		,00	
E6	SPESE SANITARIE RATEIZZATE IN PRECEDENZA						,00	E14	SPESE FUNEBRI		,00	
E7	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE						,00	E15	SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE		,00	
E8	INTERESSI PER MUTUI IPOTECARI PER ACQUISTO ALTRI IMMOBILI						,00	E16	SPESE PER ATTIVITA SPORTIVE PRATICATE DAI RAGAZZI	1	2	
							,00				,00	
E17	ALTRE SPESE	Codice					,00	E18	ALTRE SPESE	Codice		
							,00					,00
							,00	E19	ALTRE SPESE	Codice		
							,00					,00

Non possono essere indicate le spese sanitarie sostenute nel 2011 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:

- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all'importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 129 del CUD 2012 o al punto 61 del CUD 2011. Se nelle annotazioni del CUD viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente.

Possono, invece, essere indicate le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento);
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L'esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 131 del CUD 2012 o al punto 63 del CUD 2011.

Nella tabella che si riporta sono evidenziati le voci e i righi del quadro in commento .

RIGO	DESCRIZIONE DELLA VOCE
E1 - Spese sanitarie	<p>In questa voce occorre indicare l'intero importo delle spese sanitarie sostenute. Se una parte di queste spese riguarda patologie esenti ed è possibile che la detrazione non trovi capienza nell'imposta dovuta, l'importo va indicato nella colonna 1 di questo rigo . Per le spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, viene precisato nelle istruzioni che la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. L'importo da indicare nel rigo E1, colonna 2, deve comprendere le spese sanitarie indicate nelle annotazioni del CUD 2012 e/o del CUD 2011 con il codice 1 o alla voce "Importo delle spese mediche inferiore alla franchigia". Nella colonna 1 occorre indicare le spese sanitarie relative a patologie esenti. Si tratta di alcune malattie e condizioni patologiche che danno diritto all'esenzione dal ticket.</p>
E2 - Spese sanitarie per familiari non a carico	<p>In questa voce occorre indicare l'importo della spesa sanitaria sostenuta nell'interesse del familiare non fiscalmente a carico affetto da patologie esenti la cui detrazione non ha trovato capienza nell'imposta lorda da questi dovuta. La parte di detrazioni che non ha trovato capienza nell'imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del mod. 730-3 o dal quadro RN del Modello UNICO di quest'ultimo. L'ammontare massimo delle spese sanitarie indicate in questo rigo non può superare 6.197,48 euro. La detrazione che spetta sulla somma delle spese indicate nei rigi E1 ed E2 sarà calcolata da chi presta l'assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto) solo sulla parte che supera l'importo di 129,11 euro.</p>
E3 – Spese sanitarie per disabili	<p>In questa voce occorre indicare l'importo delle spese sanitarie sostenute per disabili e, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per i mezzi necessari all'accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento; ✓ per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l'autosufficienza e l'integrazione. <p>Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull'intero importo. Sono disabili coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l'incarico di certificare l'invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati disabili e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici. I disabili possono attestare le loro condizioni personali anche con un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).</p>
E4 – spese veicoli	<p>In questa voce occorre indicare le spese sostenute per l'acquisto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei disabili;

<p>disabili</p>	<ul style="list-style-type: none"> • di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordi, persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione e persone affette da pluriamputazioni. <p>La detrazione, nel limite di spesa di 18.075,99 euro, spetta con riferimento a un solo veicolo (auto o moto), a patto che sia utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del disabile.</p> <p>La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, a meno che il veicolo non sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico. Se il veicolo è stato rubato e non ritrovato, dal limite di 18.075,99 euro va detratto l'eventuale rimborso dell'assicurazione. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito del veicolo prima che siano trascorsi due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza tra l'imposta che sarebbe stata determinata in assenza dell'agevolazione e quella agevolata, a meno che la cessione non sia avvenuta in seguito a un mutamento dell'handicap che comporta per il disabile la necessità di acquistare un altro veicolo sul quale effettuare nuovi e diversi adattamenti.</p> <p>La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali di pari importo: in questo caso, indicare nel rigo E4 l'intero importo della spesa sostenuta e, nell'apposita casella, il numero 1 per segnalare che si vuol fruire della prima rata.</p> <p>Se, invece, la spesa è stata sostenuta nel 2008, nel 2009 o nel 2010 e nella relativa dichiarazione si è scelto di ripartire la detrazione in quattro rate annuali di pari importo, indicando:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'intero importo della spesa (identico a quello indicato nel Mod. 730 relativo agli anni 2008, 2009 o 2010); ✓ il numero della rata che si utilizza per il 2011 (4, 3 o 2) nell'apposita casella. <p>Si ricorda che la detrazione spetta anche per le spese di riparazione che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (come, ad esempio, il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante).</p> <p>Queste spese concorrono, insieme al costo di acquisto del veicolo, al raggiungimento del limite massimo consentito di euro 18.075,99.</p>
<p>E5 – Le spese per l'acquisto di cani guida</p>	<p>In tale voce occorre indicare la spesa sostenuta dai non vedenti per l'acquisto del cane guida. La detrazione spetta per l'intero ammontare del costo sostenuto ma con riferimento all'acquisto di un solo cane e una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale. La detrazione può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo, indicando nell'apposita casella del rigo il numero corrispondente alla rata di cui si vuole fruire e l'intero importo della spesa sostenuta.</p>
<p>E6 – Spese sanitarie</p>	<p>Questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2008 e/o nel 2009 e/o nel 2010 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi.</p> <p>Nella colonna 2 indicare l'importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.</p>

<p>rateizzate in precedenza</p>	<p>Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire.</p> <p>In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per le spese sostenute nel 2010 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2011, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2; ✓ per le spese sostenute nel 2008 e/o nel 2009 l'importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2011. <p>Se, invece, è stato utilizzato il modello UNICO Persone Fisiche, l'importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. Se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righe E6 utilizzando distinti modelli.</p>
<p>Righi da E7 a E11 – Interessi passivi</p>	<p>In questi righi vanno indicati gli importi degli interessi passivi, degli oneri e delle quote di rivalutazione pagati nel 2011 per i mutui, a prescindere dalla scadenza della rata.</p> <p>Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Se il mutuo ipotecario è sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l'importo effettivamente rimasto a carico del contribuente.</p> <p>Particolare importanza riveste il rigo E7 : il contribuente deve indicare, in tale rigo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Pertanto, la detrazione spetta al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado). In caso di separazione legale, anche il coniuge separato, finché non interviene l'annotazione della sentenza di divorzio, rientra tra i familiari. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque la detrazione per la quota di competenza, se nell'immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari.</p> <p>La detrazione spetta su un importo massimo di 4.000,00 euro.</p> <p>In caso di contitolarità del contratto o di più contratti di mutuo, questo limite si riferisce all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (per esempio i coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di 2.000,00 euro ciascuno).</p> <p>Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico, il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.</p> <p>La detrazione spetta anche se il mutuo è stato stipulato per acquistare un'ulteriore quota di proprietà dell'unità immobiliare ed è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.</p> <p>La detrazione spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto,</p>

	<p>e che l'acquisto sia avvenuto nell'anno antecedente o successivo al mutuo. Non si tiene conto delle variazioni dell'abitazione principale derivanti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'immobile non sia locato.</p> <p>Per i mutui stipulati prima del 1° gennaio 2001 la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto, a meno che al 1° gennaio 2001 non fosse già decorso il termine semestrale previsto dalla disciplina previgente. Per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993 la detrazione spetta purché l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro l'8 giugno 1994.</p> <p>Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l'originario contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l'ipotesi di surrogazione per volontà del debitore (art. 8 del decreto legge n. 7 del 31/01/2007). In questa ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo, il diritto alla detrazione spetta per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo, maggiorata delle spese e degli oneri accessori correlati con l'estinzione del vecchio mutuo e l'accensione del nuovo.</p> <p>Se l'immobile acquistato è sottoposto a ristrutturazione edilizia, la detrazione spetta dalla data in cui viene adibito ad abitazione principale, purché questo avvenga sempre entro due anni dall'acquisto.</p> <p>Se è stato acquistato un immobile locato, la detrazione spetta, a partire dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifichi al locatario l'intimazione di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l'immobile sia adibito ad abitazione principale.</p> <p>Si ha diritto alla detrazione anche se l'unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale entro un anno a causa di un trasferimento per motivi di lavoro avvenuto dopo l'acquisto.</p> <p>Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale (ad eccezione del trasferimento per motivi di lavoro o del ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari). Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l'immobile ad abitazione principale, può fruire nuovamente della detrazione in relazione alle rate pagate a decorrere da quel momento.</p> <p>La detrazione non compete nel caso in cui il mutuo sia stato stipulato autonomamente per acquistare una pertinenza dell'abitazione principale.</p> <p>La detrazione è anche riconosciuta per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, per i mutui ipotecari relativi all'acquisto dell'unica abitazione di proprietà, a prescindere dal requisito della dimora abituale.</p>
<p>E 11 – Assicurazio ni sulla vita</p>	<p>In questo rigo il contribuente deve indicare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ per i contratti stipulati o rinnovati fino al 31 dicembre 2000, i premi per le assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, anche se versati all'estero o a compagnie estere. La detrazione è ammessa a

<p>e contro gli infortuni</p>	<p>condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;</p> <p>✓ per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5 per cento (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani.</p> <p>Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto.</p> <p>L'importo da indicare in questo rigo non deve complessivamente superare 1.291,14 euro.</p>
<p>E 13 – Spese di istruzione</p>	<p>Indicare le spese di istruzione sostenute nel 2011, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.</p>
<p>E 14 – Spese funebri</p>	<p>In tale voce occorre indicare le spese funebri sostenute per la morte dei familiari indicati nell'art. 433 del codice civile e di affidati o affiliati. La detrazione spetta anche se il familiare non è a carico. L'importo, riferito a ciascun decesso, non può essere superiore a 1.549,37 euro. Tale limite resta fermo anche se più soggetti sostengono la spesa.</p>
<p>E 15 - Spese per addetti all'assistenza personale</p>	<p>In questa voce occorre indicare le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.</p> <p>Sono considerate non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana le persone che non sono in grado, per esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione per le spese di assistenza non spetta, dunque, quando la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie (come, per esempio, nel caso di assistenza ai bambini).</p> <p>La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari non a carico .</p> <p>Il contribuente può fruire della detrazione, fino a un importo massimo di 2.100 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 40.000,00 euro. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Il limite di 2.100 euro è riferito al singolo contribuente a prescindere dal numero delle persone cui si riferisce l'assistenza.</p> <p>Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100, euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.</p> <p>Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall'addetto all'assistenza, e deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.</p>

<p>E16 – Spese per attività sportive praticate dai ragazzi</p>	<p>In tale voce occorre indicare le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo da considerare non può essere superiore per ciascun ragazzo a 210,00 euro. Se la spesa è stata sostenuta con riferimento ad un solo ragazzo, l'importo va indicato nella colonna 1 del rigo E16. Se la spesa riguarda due ragazzi, nelle colonne 1 e 2 del rigo E16 va riportato l'ammontare della spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.</p> <p>La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.</p> <p>Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare il bollettino bancario o postale, o la fattura, ricevuta o quietanza di pagamento da cui risulti:</p> <p>^a/_b la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale, o, se persona fisica, il nome cognome e la residenza, nonché il codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;</p> <p>^a/_b la causale del pagamento;</p> <p>^a/_b l'attività sportiva esercitata;</p> <p>^a/_b l'importo pagato;</p> <p>^a/_b i dati anagrafici di chi pratica l'attività sportiva e il codice fiscale di chi effettua il pagamento.</p>
<p>E 17, 18 e 19 – Altre spese</p>	<p>Tale voce deve essere utilizzata per detrarsi dei costi sostenuti a soggetti o condizioni particolari riassumibili tramite il richiamo di alcuni codici , come per esempio, i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare (cod. 17), le spese sostenute dagli studenti universitari (cod. 18) , le erogazioni in denaro in favore di partiti politici (cod. 19), le erogazioni liberali in favore delle ONLUS (cod . 20) , le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle associazioni sportive (cod. 21), le erogazioni liberali alle società di mutuo soccorso (cod. 22), le erogazioni liberali in favore delle associazioni di promozione sociale (cod. 23), etc..</p>

5 aprile 2012
Federico Gavioli